

MEMORANDUM D'INTESA
DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI
MIGRATORI
TRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA MIGRAZIONE E
DEI TUNISINI ALL'ESTERO
DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, di concerto con le parti italiane interessate, ovvero il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

e

il Ministero degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'Estero della Repubblica Tunisina, di concerto con le parti tunisine interessate, ovvero il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale, di seguito denominati collettivamente "le Parti" e singolarmente la "Parte";

riconoscendo l'importanza delle loro relazioni bilaterali in tutti i campi della cooperazione politica, economica, sociale e culturale;

nel desiderio di potenziare la collaborazione in materia di gestione dei flussi migratori verso l'Italia, sia al fine del contrasto alla migrazione irregolare ed ai traffici di esseri umani, sia al fine di un migliore accesso ad opportunità di lavoro in Italia per i cittadini e le cittadine tunisine in possesso delle qualificazioni richieste;

viste le esigenze del mondo produttivo italiano, in particolar modo delle imprese italiane titolari di progetti per la realizzazione di infrastrutture strategiche finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito denominato "PNRR");

nel desiderio di consentire l'accesso sul territorio della Repubblica Italiana di gruppi di lavoratori tunisini per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo, con contratti di lavoro subordinato, in particolar modo connessi con le opere infrastrutturali finanziate con il PNRR;

considerando l'esigenza di regolare i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato italiano, prevedendo una riserva di permessi di lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali con cittadinanza di un Paese con cui l'Italia ha concluso accordi finalizzati alla cooperazione in materia migratoria;

hanno raggiunto il seguente Memorandum d'intesa:

Articolo 1

Per le esigenze delle imprese italiane, anche titolari di specifici progetti infrastrutturali finanziati con il PNRR, è autorizzato annualmente l'ingresso in Italia di una quota di quattromila (4.000) lavoratori subordinati non stagionali di cittadinanza tunisina.

Articolo 2

1. Il numero massimo di lavoratori subordinati non stagionali di cui all'Articolo 1 è incluso all'interno della quota riservata dalla vigente normativa italiana ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia ha concluso accordi di cooperazione in materia migratoria.

2. Le Autorità della Repubblica Tunisina coopereranno con le competenti Autorità della Repubblica Italiana, per facilitare l'ingresso dei lavoratori sopra menzionati sul territorio italiano, in stretta cooperazione con le rispettive Agenzie governative e società in-house, in base alle disposizioni previste dalla vigente normativa italiana in materia migratoria e nei limiti delle stesse.

Articolo 3

1. L'azienda che impiega i lavoratori di cui all'Articolo 1 deve conformarsi alla legislazione italiana sul lavoro e ai contratti collettivi di lavoro applicabili, compresa la normativa in materia di sicurezza sociale, di trattamento dei dati personali, nonché l'uguaglianza di trattamento rispetto ai lavoratori italiani.
2. Al termine del contratto di lavoro stipulato con l'azienda italiana, il lavoratore di nazionalità tunisina è autorizzato a permanere sul territorio nazionale, per il periodo di validità del permesso di soggiorno e a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro subordinato nei tempi e nei limiti previsti dalla normativa italiana.

Articolo 4

Un protocollo di attuazione del presente Memorandum d'intesa sarà concluso tra le strutture specializzate in materia di impiego della Repubblica Italiana e della Repubblica Tunisina di cui all'art 2.

Articolo 5

I lavoratori tunisini, richiesti da un'azienda italiana con nulla osta al lavoro in attuazione del presente Memorandum d'intesa, potranno ottenere con procedure semplificate il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno.

Articolo 6

Le Parti costituiranno un Comitato congiunto incaricato di monitorare e attuare il presente Memorandum d'intesa, composto dai rappresentanti di entrambe le Parti.

Articolo 7

Le Parti intensificheranno la reciproca cooperazione in materia di contrasto all'immigrazione irregolare e alle organizzazioni criminali responsabili del traffico di esseri umani.

Articolo 8

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Memorandum d'intesa saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Tunisina.

Articolo 9

1. Il presente Memorandum d'intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e tunisina, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
2. Le Parti si scambieranno informazioni aggiornate nel caso in cui subentrino modifiche alla legislazione nazionale o europea che comportino l'inapplicabilità di una o più delle previsioni del presente Memorandum d'intesa.
3. Il presente Memorandum d'intesa non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questo Memorandum d'intesa sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

Articolo 10

Eventuali divergenze relative all'interpretazione e/o attuazione del presente Memorandum d'intesa saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 11

1. Il presente Memorandum d'intesa acquista efficacia dalla data della firma e resterà valido per tre (3) anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di porvi fine con un preavviso di tre (3) mesi.
2. Il presente Memorandum può essere emendato per iscritto di comune intesa tra le Parti.
3. La cessazione di efficacia del presente Memorandum d'intesa non pregiudicherà la continuazione dei programmi, progetti o attività in corso, i quali potranno continuare a svolgersi fino al loro completamento, se non diversamente definito dalle Parti.

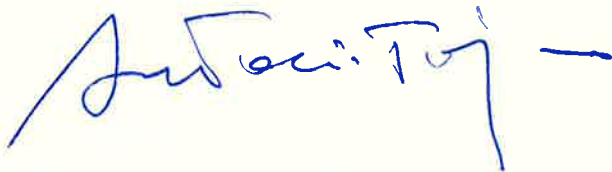
Firmato a Tunisi il 20 ottobre 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi ugualmente autentici.

PER

**IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANTONIO TAJANI



PER

**IL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI,
DELLA MIGRAZIONE
E DEI TUNISINI ALL'ESTERO,**

DELLA REPUBBLICA TUNISINA

NABIL AMMAR

